

Contratti bancari – invio estratti conto – modalità e spese – disciplina applicabile – fattispecie (d. lgs. n. 385/1993, artt. 125 bis e art. 161; d.lgs.141/2010);

Laddove, per i contratti stipulati anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs n. 141/2010, non sia stata garantita al consumatore una effettiva libertà di scelta tra modalità di inoltro gratuite e a pagamento degli estratti conto, i relativi costi vanno inseriti nel calcolo del Taeg. (MDC)

FATTO

Dopo aver invano esperito la fase di reclamo, con ricorso pervenuto in data 28.07.2022, il ricorrente, in relazione a un contratto di prestito personale, stipulato in data 06/04/2009, lamenta la mancata inclusione, nell'ambito del TAEG contrattualmente indicato, delle spese di invio dell'estratto conto mensile. In particolare, rileva che, a fronte di un TAEG contrattuale pari al 20,98%, è stato ri-calcolato - secondo quanto riportato dall'Allegato 5C, introdotto con Provvedimento di Banca d'Italia di recepimento della Direttiva 2011/90/UE, introdotto nel mese di febbraio 2011- un TAEG effettivo pari al 23,83%. Il TAEG è stato calcolato sulla base di queste ipotesi: che il titolare effettui un solo utilizzo iniziale di € 1200, ovvero pari all'importo totale del credito; che il rimborso dell'importo totale dovuto dal consumatore avvenga in 12 Rate mensili (ogni mese è costituito da 30,41666 giorni); ogni Rata è comprensiva di Quota Capitale, Quota Interessi ed Oneri, nello specifico: la Quota Capitale deve intendersi fissa (ovvero di uguale importo per ogni singola Rata) generando, di fatto, il c.d. piano di ammortamento all'italiana; la Quota Interessi è calcolata su un TAN pari a 19,20%.

La voce di costo costituita dalle "spese invio estratto conto", pari ad Euro 1,29/mese, è regolarmente riscontrabile nel Contratto, è stata mensilmente addebitata all'interno dell'Estratto Conto Storico.

Secondo BDI l'elemento chiave per comprendere se inserire o meno le suddette spese all'interno del Calcolo del TAEG: non va ricercato nella presenza o meno della facoltà concessa al debitore di avvalersi di un estratto conto in forma cartacea (a fronte del pagamento di una commissione) oppure elettronica (gratuitamente), ma va ricercato riguardo alle indicazioni e alle preferenze manifestate dal consumatore. Da un'analisi del contratto non si rileva la presenza della facoltà, concessa al debitore, di avvalersi di un estratto conto in forma elettronica (gratuitamente).

Al fine del corretto Calcolo del TAEG si è proceduto, tramite la Ricostruzione di un piano di ammortamento che remunererà l'importo Totale del Credito attraverso 12 Rate Mensili di quote costanti di capitale, mentre gli interessi vengono calcolati di volta in volta sulle quote residue, a partire da un mese dalla data del primo utilizzo (c.d. Piano di Ammortamento all'Italiana). Il ricorrente chiede all'ABF di: accertare e dichiarare la mancata corrispondenza tra il TAEG indicato nel contratto e quello rilevato secondo la normativa vigente al momento della stipula del contratto; accertare e dichiarare la nullità della clausola del contratto relativa alla determinazione del TAEG; condannare l'intermediario alla restituzione delle somme versate

in eccedenza ed eventuale riconvenzione del capitale residuo. Sono altresì richiesti gli interessi legali, senza specificazione della relativa decorrenza.

L'intermediario, con le controdeduzioni, eccepisce la piena legittimità del proprio comportamento, rilevando che:

-in data 06/04/2009 il ricorrente sottoscriveva il contratto n. *669, che prevedeva una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito;

-il ricorrente utilizzava la carta di credito in questione sino al mese di settembre del 2015; - all'epoca della sottoscrizione del contratto (06/04/2009), la Disciplina della Trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari era dettata dalla Delibera del CICR del 4/03/2003, la quale rimetteva a Banca d'Italia l'individuazione della formula di calcolo di un "Indicatore Sintetico di Costo" (ISC) "comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente" (art. 9 co. 2);

-Banca d'Italia, nelle "Istruzioni di Vigilanza per le banche" (Circolare n. 229 del 21 aprile 1999 - 9° Aggiornamento del 25 luglio 2003), con l'aggiunta del Titolo X ha completato le Istruzioni in tema di Trasparenza delle operazioni e dei servizi finanziari, disponendo che, per le categorie di operazioni indicate nell'allegato alla Delibera del CICR del 4/03/2003, l'"Indicatore Sintetico di Costo" (ISC) sia "calcolato conformemente alla disciplina sul tasso annuo effettivo globale (TAEG), ai sensi dell'art. 122 del T.U. e delle relative disposizioni di attuazione";

-in assenza di una specifica previsione da parte della Delibera del CICR del 4/03/2003 - a cui l'art. 122 del T.U.B. demandava di stabilire le modalità di calcolo del T.A.E.G. - trovavano applicazione, ai sensi dell'art. 161, co. 2 e 5, del T.U.B., l'art. 19, co. 2 della L.

n. 142/1992 e il D.M. Tesoro 08/07/1992. L'art. 19, co. 2 della L. n. 142/1992 definiva T.A.E.G. "il costo totale del credito per il consumatore espresso in percentuale annua del credito concesso e comprensivo degli interessi e degli oneri da sostenere per utilizzarlo, calcolato conformemente alla formula matematica che figura nell'allegato II alla direttiva del Consiglio 90/88/CEE";

-l'art. 2, co. 3 del D.M. Tesoro 08/07/1992 prevede che: "Nel calcolo del TAEG sono inclusi:

- a) il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi;
- b) le spese di istruttoria e apertura della pratica di credito;
- c) le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate, se stabilite dal creditore;
- d) le spese per l'assicurazione o garanzie, imposte dal creditore, intese ad assicurargli il rimborso totale o parziale del credito in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del consumatore;
- e) il costo dell'attività di mediazione svolta da un terzo, se necessaria per l'ottenimento del credito;

f) le altre spese contemplate dal contratto, fatto salvo quanto previsto dal comma seguente. Sono escluse dal calcolo del TAEG: (tra l'altro) le spese di trasferimento fondi e di tenuta di un conto destinato a ricevere gli importi dovuti dal consumatore, purché disponga di una ragionevole libertà di scelta e le spese non siano anormalmente elevate.

-sulla base di tale previsione normativa le spese di invio estratto conto venivano pacificamente escluse dal calcolo del T.A.E.G., al pari di ogni altra spesa posta a carico della clientela che non fosse direttamente connessa al rimborso del capitale e al pagamento degli interessi;

-l'inclusione delle spese di invio estratto conto nel calcolo del T.A.E.G. è stata introdotta solo a seguito dell'emanazione del D. Lgs. n. 141/2010 di attuazione della direttiva 2008/48/CE

relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché di modifica del Testo Unico Bancario (D. Lgs n. 385/1993), il quale ha a sua volta demandato alle autorità creditizie l'emanazione di alcune ulteriori e specifiche norme di attuazione;

-tali norme sono contenute nel Decreto emanato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze (in qualità di presidente del CICR) in data 03/02/2011 e nelle nuove Disposizioni di Trasparenza emanate dalla Banca d'Italia e pubblicate in data 16/02/2011, alle quali tutti gli intermediari finanziari hanno dovuto adeguarsi entro e non oltre l'01/06/2011;

-il contenuto delle Disposizioni di Banca d'Italia, dunque, non può trovare applicazione *ratione temporis* al contratto di Carta di credito n. *271, sottoscritto in data 06/04/2009;

-quanto sopra è confermato, indirettamente, dalle FAQ Banca d'Italia relative alle Disposizioni di Trasparenza 2009;

-i calcoli elaborati dal ricorrente non tengono in considerazione il parametro temporale utilizzato dalla scrivente nel calcolo del tasso, così come indicato espressamente nel contratto n. *669: "Il TAEG è stato calcolato con riferimento all'anno civile, ipotizzando 12 mesi di durata uguale"; il calcolo del T.A.E.G. deve essere effettuato considerando una durata dell'anno civile pari a 360 giorni e non 365 giorni come invece operato dal ricorrente;

-eventuali differenze non significative tra il T.A.E.G. indicato in contratto e quello calcolato da Controparte, dovute all'applicazione di un parametro temporale non rispondente alle previsioni contrattuali piuttosto che ad un mero errore di approssimazione, non possono intendersi sufficienti a giustificare l'applicazione del rimedio sanzionatorio di cui all'art. 125-bis T.U.B., poiché inidonee a influire sulla scelta del Ricorrente e ad alternarne la capacità di valutare la portata del proprio impegno (cfr. Sentenza CGUE C 42/15 del 9 novembre 2016, Home Credit Slovakia a.s. contro Klára Bíróová, ECLI:EU:C:2016:842, così come richiamata dal Collegio di Torino nella Decisione n. 13059 del 13/06/2018, v. anche Collegio di Bari nn. 11206/18 e 16715/17; Collegio di Palermo, n. 4639/2017; Collegio di Napoli, nn. 10116/17 e 2059/16; Collegio di Roma, n. 8740/15).

In conclusione, l'intermediario chiede al Collegio di rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.

DIRITTO

La domanda del ricorrente è relativa alla asserita illegittima indicazione del TAEG in un contratto di prestito personale per la mancata inclusione delle spese di invio estratto conto nel relativo calcolo.

Preliminarmente il Collegio osserva che, sulla base della documentazione versata agli atti, il reclamo è stato presentato in data 28/06/2022, mentre il ricorso risulta trasmesso in data 28/07/2022: pertanto, al momento della presentazione del ricorso non era decorso il termine di 60 giorni previsto dalle Disposizioni ABF (Sez. VI, § 1). Si fa presente che è in atti il riscontro al reclamo, privo di data.

Sul punto, il Collegio di Coordinamento (decisione n. 15400 del 22/06/2021), pur riconoscendo l'inammissibilità del ricorso trasmesso prima dello scadere del termine di 60 giorni dalla presentazione del reclamo, ha statuito che "resta salva l'ipotesi di ricorso presentato prima della scadenza del predetto termine, ma in data successiva alla replica dell'intermediario che abbia espresso la volontà di non accogliere il reclamo.

Il finanziamento risulta sottoscritto in data 06/04/2009 e, per importo e tipologia, risulta assoggettato alla normativa in materia di credito al consumo vigente al momento della stipula.

In particolare, il TAEG indicato in contratto è pari al 20,98%.

Il ricorrente lamenta il mancato computo, nel calcolo del TAEG contrattuale, delle spese di invio dell'estratto conto mensile. In particolare, rileva che, a fronte di un TAEG contrattuale pari al 20,98%, è stato ri-calcolato - secondo quanto riportato dall'Allegato 5C, introdotto con Provvedimento di Banca d'Italia di recepimento della Direttiva 2011/90/UE, introdotto nel mese di febbraio 2011 - un TAEG effettivo pari al 23,83%.

Parte ricorrente rileva che la voce di costo costituita dalle "spese invio estratto conto", pari ad € 1,29/mese, è regolarmente riscontrabile nel Contratto, è stata mensilmente addebitata all'interno dell'Estratto Conto Storico.

Il Collegio rileva che l'estratto conto storico prodotto in atti dal ricorrente copre unicamente il periodo 31/08/2011 - 30/09/2015. In tale periodo parrebbe essere sempre stato applicato (eccetto che nel mese di settembre 2015, ove alcun costo è stato applicato a tale titolo) il costo relativo alle "Spese Invio e/c", per l'ammontare di € 1,00.

Dall'estratto conto prodotto in atti da parte resistente parrebbe evincersi che:

-nel periodo settembre 2009 - aprile 2010 sia stato applicato un costo per "Spese Invio e/c" pari ad € 1,29

-nel periodo maggio 2010 - maggio 2011 sia stato applicato un costo per "Spese Invio e/c" pari ad € 1,10.

Parte resistente non parrebbe aver sollevato specifiche contestazioni con riguardo alla correttezza dell'ammontare della voce di costo utilizzata nei conteggi del ricorrente.

In sede di controdeduzioni parte resistente ha affermato che:

-all'epoca della sottoscrizione del contratto (06/04/2009), la Disciplina della Trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari era dettata dalla Delibera del CICR del 4/03/2003, la quale rimetteva a Banca d'Italia l'individuazione della formula di calcolo di un "Indicatore Sintetico di Costo" (ISC) "comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente" (art. 9 co. 2);

-Banca d'Italia, nelle "Istruzioni di Vigilanza per le banche" (Circolare n. 229 del 21 aprile 1999 - 9° Aggiornamento del 25 luglio 2003), con l'aggiunta del Titolo X ha completato le Istruzioni in tema di Trasparenza delle operazioni e dei servizi finanziari, disponendo che, per le categorie di operazioni indicate nell'allegato alla Delibera del CICR del 4/03/2003, l'"Indicatore Sintetico di Costo" (ISC) sia "calcolato conformemente alla disciplina sul tasso annuo effettivo globale (TAEG), ai sensi dell'art. 122 del T.U. e delle relative disposizioni di attuazione";

-in assenza di una specifica previsione da parte della Delibera del CICR del 4/03/2003 - a cui l'art. 122 del T.U.B. demandava di stabilire le modalità di calcolo del T.A.E.G. - trovavano applicazione, ai sensi dell'art. 161, co. 2 e 5, del T.U.B., l'art. 19, co. 2 della L.

n. 142/1992 e il D.M. Tesoro 08/07/1992. L'art. 19, co. 2 della L. n. 142/1992 definiva T.A.E.G. "il costo totale del credito per il consumatore espresso in percentuale annua del credito concesso e comprensivo degli interessi e degli oneri da sostenere per utilizzarlo, calcolato conformemente alla formula matematica che figura nell'allegato II alla direttiva del Consiglio 90/88/CEE";

-l'art. 2, co. 3 del D.M. Tesoro 08/07/1992 prevede che: "Nel calcolo del TAEG sono inclusi:

a) il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi;

- b) le spese di istruttoria e apertura della pratica di credito;
- c) le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate, se stabilite dal creditore;
- d) le spese per l'assicurazione o garanzie, imposte dal creditore, intese ad assicurargli il rimborso totale o parziale del credito in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del consumatore;
- e) il costo dell'attività di mediazione svolta da un terzo, se necessaria per l'ottenimento del credito;
- f) le altre spese contemplate dal contratto, fatto salvo quanto previsto dal comma seguente. Sono escluse dal calcolo del TAEG: (tra l'altro) le spese di trasferimento fondi e di tenuta di un conto destinato a ricevere gli importi dovuti dal consumatore, purchè disponga di una ragionevole libertà di scelta e le spese non siano anormalmente elevate;
 - sulla base di tale previsione normativa le spese di invio estratto conto venivano pacificamente escluse dal calcolo del T.A.E.G., al pari di ogni altra spesa posta a carico della clientela che non fosse direttamente connessa al rimborso del capitale e al pagamento degli interessi;
 - l'inclusione delle spese di invio estratto conto nel calcolo del T.A.E.G. è stata introdotta solo a seguito dell'emanazione del D. Lgs. n. 141/2010 di attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché di modifica del Testo Unico Bancario (D. Lgs n. 385/1993), il quale ha a sua volta demandato alle autorità creditizie l'emanazione di alcune ulteriori e specifiche norme di attuazione;
 - tali norme sono contenute nel Decreto emanato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze (in qualità di presidente del CICR) in data 03/02/2011 e nelle nuove Disposizioni di Trasparenza emanate dalla Banca d'Italia e pubblicate in data 16/02/2011, alle quali tutti gli intermediari finanziari hanno dovuto adeguarsi entro e non oltre l'01/06/2011;
 - il contenuto delle Disposizioni di Banca d'Italia, dunque, non può trovare applicazione *ratione temporis* al contratto di Carta di credito n. *271, sottoscritto in data 06/04/2009; - quanto sopra è confermato, indirettamente, dalle FAQ Banca d'Italia relative alle Disposizioni di Trasparenza 2009.

In proposito, il Collegio evidenzia che il contratto, ai fini del TAEG, prevede una ipotesi di 12 mesi di durata uguale con riferimento all'anno civile (cioè di 365 giorni).

Il ricorrente, in proposito, afferma espressamente di aver basato la propria ipotesi ed i relativi conteggi secondo tale base di calcolo.

In proposito, tuttavia, parte resistente rileva che:

- i calcoli elaborati dal ricorrente non terrebbero in considerazione il parametro temporale utilizzato dalla scrivente nel calcolo del tasso, così come indicato espressamente nel contratto n. *669: "Il TAEG è stato calcolato con riferimento all'anno civile, ipotizzando 12 mesi di durata uguale"; il calcolo del T.A.E.G. deve essere effettuato considerando una durata dell'anno civile pari a 360 giorni e non 365 giorni come invece operato dal ricorrente;
- eventuali differenze non significative tra il T.A.E.G. indicato in contratto e quello calcolato da Controparte, dovute all'applicazione di un parametro temporale non rispondente alle previsioni contrattuali piuttosto che ad un mero errore di approssimazione, non possono intendersi sufficienti a giustificare l'applicazione del rimedio sanzionatorio di cui all'art. 125-bis T.U.B., poiché inidonee a influire sulla scelta del Ricorrente e ad alterarne la capacità di valutare la portata del proprio impegno (cfr. Sentenza CGUE C 42/15 del 9 novembre 2016, Home Credit Slovakia a.s. contro Klára Bíróová, ECLI:EU:C:2016:842, così come richiamata dal Collegio di Torino nella Decisione n. 13059 del 13/06/2018, v. anche Collegio

di Bari nn. 11206/18 e 16715/17; Collegio di Palermo, n. 4639/2017; Collegio di Napoli, nn. 10116/17 e 2059/16; Collegio di Roma, n. 8740/15).

Ciò posto deve osservarsi che, contrariamente a quanto sostenuto dalla resistente, l'anno civile è proprio quello di 365 giorni utilizzato nel calcolo del ricorrente, mentre l'anno di 360 giorni è quello commerciale: cfr. ex plurimis Collegio di Palermo, decisione 11836/2022: Va, inoltre, osservato che la ricorrente ha prodotto in atti apposito foglio di (ri)calcolo del TAEG, effettuato comprendendovi anche le spese di E/C mensile e che la resistente, nelle sue difese, ha contestato che le dette spese andavano computate nel TAEG, ma non ha parimenti contestato, per l'ipotesi in cui tale suo costrutto non fosse condiviso dal Collegio, né la metodologia di calcolo operata dalla ricorrente né la correttezza degli avversi calcoli, se non, invero, per il profilo della durata dell'anno civile (ossia l'aver usato l'anno civile di 365 giorni in luogo dell'anno commerciale da 360 giorni), che, peraltro, darebbe luogo, secondo quanto ammesso dalla stessa resistente, a scostamenti irrisori.

In merito, il Collegio richiama la decisione n. 6858 del 2 maggio 2022 del Collegio di Coordinamento che ha fissato il seguente principio di diritto: "Per i contratti stipulati anteriormente all'entrata in vigore del Dlgs n. 141/2010, i costi di invio di e/c rientrano fra le spese di tenuta di un conto destinato a ricevere gli importi dovuti dal consumatore e vanno esclusi dal TAEG, purché sia garantita una ragionevole libertà di scelta fra modalità di inoltro gratuite e a pagamento e le spese non siano anormalmente elevate.

Tenuto conto del predetto principio di diritto, il Collegio reputa che, al fine di valutare se, rispetto a una carta di credito "revolving", sia stata garantita al consumatore una ragionevole libertà di scelta, debbano essere verificate le seguenti circostanze: la previsione delle opzioni di invio e la specificazione dei rispettivi costi nelle condizioni generali di contratto; l'indicazione delle spese di e/c, con separata evidenza rispetto al TAEG; il loro carattere non anormalmente elevato".

In relazione a quanto precede, non parrebbe che, nel caso di specie, sia stata consentita al consumatore una effettiva libertà di scelta, atteso che la possibilità di consultare gratuitamente online informazioni inerenti al fido ed alla carta sembrerebbe prevista in via autonoma e cumulativa rispetto all'invio dell'estratto conto cartaceo periodico. Ne conseguirebbe la necessità di inserire le predette spese nel calcolo del TAEG.

Al riguardo, il Collegio osserva che parte resistente – fatta salva la asserita correttezza dell'omesso inserimento delle spese di invio EC – non parrebbe contestare i calcoli effettuati da parte ricorrente, se non per un profilo assolutamente marginale (avere usato l'anno di 365 giorni in luogo di quello da 360 giorni, errando nella definizione di anno civile), che peraltro darebbe luogo, secondo quanto ammesso dalla stessa resistente, a scostamenti irrisori.

Il Collegio, inoltre, richiama la decisione n. 11836 del 17/08/2022 del Collegio ABF di Palermo.

In conclusione, il Collegio accerta la nullità della clausola sul TAEG ritenendo non raggiunta la prova della ragionevole libertà di scelta.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso, il Collegio accerta la nullità della clausola relativa al TAEG e dispone che l'intermediario ridetermini il piano di ammortamento – ai sensi della disciplina vigente all'epoca della stipula del contratto – e restituisca alla parte ricorrente l'eccedenza percepita, il tutto nei limiti della domanda; sono altresì dovuti gli interessi legali dalla presentazione del reclamo (...omissis...).

